



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona dei sig.ri magistrati

dott. Domenico Tagliatela Presidente
dott. Alberto Valle Consigliere
dott. Federico Bressan Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 880/2021 R.G., promossa con ricorso ex art. 18 L.F. depositato in data 29.4.2021, promossa da:

➤ [REDACTED] s.p.a., C.F./P.I. [REDACTED] con sede in [REDACTED] (PD) - Strada [REDACTED] n. 14/C, in persona del legale rappresentante p.t. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura apposta a margine del ricorso per reclamo ex art. 18 L.F., elettivamente domiciliata presso il difensore, in [REDACTED]

reclamante

nei confronti di:

➤ **FALLIMENTO** [REDACTED] s.p.a., C.F./P.I. [REDACTED], con sede in [REDACTED] n. 14/c, in persona del Curatore, avv. [REDACTED] e [REDACTED] co-coordinatori, con studio in [REDACTED] n. 18, rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del [REDACTED], rilasciata in data 21.6.2021 e procura apposta a margine dell'atto di costituzione nel giudizio di reclamo, dall'avv. Roberto Nevoni, elettivamente domiciliato presso il difensore, [REDACTED] Padova [REDACTED]

reclamato

e di

➤ [REDACTED] s.r.l., C.F./P.I. [REDACTED] con sede in [REDACTED] (VE), [REDACTED] Strada [REDACTED] Roma 516, in persona del legale rappresentante, sig. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura allegata all'atto di

costituzione nel giudizio di reclamo, elettivamente domiciliata presso il difensore, in
[redacted] n. 8,

creditrice Istante/reclamata

avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo n. 14/2021, depositata in data 1.4.2021, comunicata in pari data, resa nel procedimento n. 19/2021 R.G. N.C., Rep. n. 15/2021, con la quale, dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo avanzata dalla società [redacted] s.p.a.", in accoglimento dell'istanza proposta da [redacted] s.p.a. (creditrice procedente), è stato dichiarato il fallimento della società [redacted] s.p.a.;

causa trattenuta in decisione all'udienza di discussione del reclamo dell'8 luglio 2021 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

➤ conclusioni della reclamante LA [redacted] s.p.a.:

"in riforma dei provvedimenti impugnati,

sia revocato il decreto di inammissibilità del concordato preventivo n.3/2020 provvedendo all'apertura della procedura di concordato preventivo ovvero ordinando al Tribunale di Rovigo di provvedervi, con ogni consequenziale provvedimento;

sia revocata la sentenza di fallimento n. 14/2021 del 19/03/2021, in quanto inammissibile data la legittimità della procedura di concordato preventivo precedentemente promossa.

Spese e compensi di causa rifusi con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari";

➤ conclusioni del [redacted] s.p.a.:

"Per tutte le ragioni come sopra esposte e documentate, si confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:

nel merito: rigetto del reclamo ex adverso proposto poiché del tutto infondato;

in ogni caso: spese, diritti ed onorari interamente rifusi";

➤ conclusioni della creditrice istante [redacted] s.p.a.:

"Respingere il reclamo perché infondato in fatto e diritto e non provato".

I

Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. In data 30 giugno 2020, la società [redacted] s.p.a. depositava presso il Tribunale di Rovigo domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e, ottenuta la concessione del termine ex art. 161, comma 6,

L.F., in data 11.12.2020 depositava la Proposta, il Piano e la relativa documentazione.

2. Il Piano concordatario, avente natura esclusivamente liquidatoria, prevedeva, mediante la cessione dei beni immobili e mobili, l'incasso dei crediti e l'utilizzo di disponibilità liquide e di finanza esterna, la soddisfazione dei creditori aventi cause di prelazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione fallimentare (ex art. 160 secondo comma L.F.) e dei creditori chirografari nella misura del 38,76%. Nello specifico, la proposta di concordato risultava formulata come segue: a) utilizzo della liquidità esistente; b) incasso dei crediti esistenti nei confronti dei clienti e di altri; c) vendita degli immobili della società; d) vendita dei beni strumentali; e) accollo dei debiti relativi alla definizione dell'anno 2016 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da parte di un terzo e rinuncia da parte del Collegio Sindacale del credito vantato verso la società; f) destinazione del ricavato al soddisfacimento dei creditori sociali.

3. I Commissari giudiziali formulavano nella Relazione depositata in data 21.1.2021 plurimi rilievi in ordine alla inattendibilità delle relazioni ex artt. 160, comma 2 e 161, comma 3, L.F. depositate dalla proponente, rilievi che il Tribunale condivideva e faceva propri nel decreto del 28.1.2021 con il quale veniva fissata l'udienza ex art. 162 L.F. ed assegnato alla proponente un termine per il deposito di memoria difensiva.

4. In data 5.2.2021 la proponente [redacted] depositava memoria autorizzata e documenti.

5. All'udienza del 19.3.2021 comparivano: la ricorrente L. [redacted], i Commissari giudiziali e la società creditrice Istante, [redacted] l., il cui difensore insisteva per la dichiarazione di fallimento della debitrice.

6. Con decreto pubblicato in data 1.4.2021 il Tribunale di Rovigo ha dichiarato, ex art. 162, comma 2, L.F. la inammissibilità della Proposta di concordato preventivo presentata da "L. [redacted] a." ritenendo inattendibile, in quanto del tutto generica, assertiva ed incompleta, l'attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. e parimenti inattendibile, siccome inficiata da analoghe criticità, anche la relazione giurata di stima di cui all'art. 160, comma 2, L.F..

Nello specifico, il Tribunale ha argomentato la dichiarazione di inammissibilità alla luce delle seguenti considerazioni:

- i) preliminarmente, va richiamato il costante orientamento della S.C. a mente del quale il controllo demandato al Tribunale sulle relazioni di attestazione ex artt. 160, co. 2, e 161, co. 3, L.F. deve consistere in una penetrante verifica di adeguatezza dell'informazione che viene

fornita ai creditori, al fine di porli nella condizione di una libera e consapevole espressione del loro voto (cfr. ex multis, Cass. n. 7959/2017);


ii) il sindacato del giudice sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, co. 2, L.F., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientra nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (Cass. civ. [ord.], sez. I, 26-02-2019, n. 5653);

iii) tale controllo "non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell'attestato del professionista. Al detto attestato deve, infatti, essere attribuita la funzione di fornire dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall'interno, elementi tutti che sarebbero altrimenti acquisibili esclusivamente tramite un consulente tecnico nominato dal Giudice." (cfr. Cass. S.U. n. 1521/2013, in motivazione), cosicché deve ritenersi inattendibile la relazione di attestazione nella quale il professionista incaricato ometta di esporre le verifiche specificatamente effettuate per giungere alle proprie conclusioni. Il che conduce alla declaratoria di inammissibilità della procedura concordataria;

iv) venendo all'attestazione ex art. 161, co. 3, L.F., depositata da L. [redacted] s.p.a., è sufficiente riportare il contenuto della stessa in merito alla verifica relativa alla voce dell'attivo concordatario rappresentata dai crediti, che costituiscono una posta assolutamente rilevante nell'economia del piano, per rilevare la totale apoditticità della relazione, sul punto in questione: "I crediti risultano iscritti nella situazione contabile al 30.10.2020 al valore di € 736.712,00. Il valore residuo dei crediti verso clienti è stato oggetto di una rettifica da piano concordatario, in diminuzione, derivante dall'applicazione prudenziale di una percentuale di svalutazione del 10% che ha portato tale valore a € 663.041 (...) Per la convalida della voce dei "Crediti verso clienti" ha compiuto verifiche preliminari, acquisendo dalla Società la documentazione contabile analitica relativa a ciascun credito (partitari) ed operando verifiche a campione sui documenti (ordini, contratti e fatture) a supporto di ciascuna voce. Inoltre, non sono emersi elementi che infidano l'attendibile rappresentazione, nella contabilità aziendale, degli accadimenti relativi all'impresa, per ciò che attiene la corretta contabilizzazione dei crediti verso clienti";

v) tali indicazioni, generiche e meramente assertive, non forniscono alcuna plausibile spiegazione/valutazione anzitutto in ordine alla entità (10%) della svalutazione dei crediti operata nel piano di concordato, giacché tale dato è recepito dall'attestatore in maniera acritica;

vi) il medesimo rilievo concerne i valori esposti nel piano concordatario con riferimento alla valutazione del patrimonio immobiliare, in quanto il professionista che ha attestato la fattibilità del piano si è limitato a recepire quelli indicati nelle perizie di stima ("valori effettivi di mercato così come stimati dei professionisti incaricati"), asserendo di aver svolto indagini ("Alla luce delle indagini svolte") senza peraltro esporre quali, e concludendo che il valore basato sulle stime di cui sopra è "prudenziale e pienamente conforme alle finalità della



valutazione, dunque, all'individuazione del valore attuale dei beni" (cfr. pag. 14 all. 29). Ugualmente apodittiche, e per altri versi contraddittorie, sono le affermazioni contenute alla pagina 13 della predetta attestazione: "I criteri di valutazione di ogni bene, effettuati nell'ottica liquidatoria, sono dettagliatamente esposti nello elenco analitico ed estimativo della attività (...) La scrivente condivide i valori riportati nella proposta di concordato preventivo, tenuto conto dei presupposti utilizzati nella loro individuazione, fondati sul grado di effettiva liquidabilità dei beni in ipotesi fallimentare. In termini generali, con riferimento all'elaborazione delle stime richieste per la predisposizione del Piano concordatario, la scrivente ha verificato che, per ragioni di prudenza e alla luce delle informazioni disponibili, le stime relative alle ipotesi di realizzo delle attività sono state effettuate considerando valori minimi di realizzo". Il profilo di contraddittorietà di tali assunti dell'attestatore ben si coglie, se si considera che nella relazione si afferma che le stime espongono valori minimi di realizzo, ma nella pagina successiva si fa espresso riferimento al "valore di mercato", senza offrire alcuna spiegazione di tale mutamento di prospettiva, che rimanda all'elenco analitico ed estimativo delle attività (all. 24), senza esporre alcun criterio di valutazione;

vii) sul punto la S.C. ha avuto occasione di ribadire che spetta al giudice "il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso", confermando il giudizio di inammissibilità espresso dal giudice in prime cure, scaturito dal vizio di attestazione del professionista, non avendo questi esposto i criteri seguiti nel recepire i valori di stima dei cespiti immobiliari riportati nella perizia allegata alla domanda di concordato, ciò determinando "l'assoluta carenza dell'attestazione relativamente alla stima degli immobili da liquidare essendosi l'attestatore appiattito acriticamente sui valori indicati nella perizia giurata (...) senza svolgere una propria verifica sulla correttezza e veridicità dei valori" (cfr. Cass. n. 5825/2018);

viii) la relazione di attestazione ex art. 161 co. 3 L.F. non contiene poi, a ben vedere, una reale e autonoma verifica in punto di fattibilità, il cui riscontro si sostanzia in una mera dichiarazione contenuta nella pagina finale dell'elaborato;

ix) a tali macroscopiche carenze dell'elaborato non possono supplire le argomentazioni svolte nella proposta di concordato della debitrice, la quale ha menzionato analisi di sensitività non richiamate, e tanto meno esaminate, dal professionista incaricato;

x) infine, la relazione di cui all'art. 160, co. 2, L.F. sconta - nell'attestare il valore di mercato attribuito ai beni sui quali insistono cause di prelazione e, di conseguenza, la soddisfazione dei creditori prelatizi in misura non inferiore a quella cui si giungerebbe in caso di liquidazione fallimentare - le medesime criticità già esposte in merito all'analisi di veridicità e congruità dei dati relativi all'attivo immobiliare.

7. Con separata sentenza n. 14/2021 R.G. Sent, pronunciata nella stessa data del 19.3.2021 e pubblicata parimenti in data 1.4.2021, il Tribunale, avendo la

creditrice istante, [redacted] l., insistito per la dichiarazione di fallimento de [redacted]
[redacted] a.a.", ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ne ha
dichiarato il fallimento, statuendo nei seguenti termini: "(omissis) Vista la declaratoria
di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura concordataria presentata dalla
società debitrice, intervenuta con decreto depositato il 31 marzo 2021; rilevato che
all'udienza del 19.03.2021 il creditore istante [redacted] L. ha insistito per la
dichiarazione di fallimento della debitrice; considerato che L. [redacted] a. nulla ha
rilevato in merito alla sussistenza dei presupposti di fallibilità e, in ogni caso, sulla scorta
della documentazione prodotta nel procedimento n. 3/2020 R.G. Conc. Prev., riunito a
questo procedimento, non può dubitarsi né del superamento delle soglie di cui all'art. 1, co.
2, L.F., che rappresentano, d'altra parte, il presupposto ineludibile per l'accesso alla
procedura di concordato, né della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F.;
considerato, in merito a quest'ultimo presupposto, che lo stato di irreversibile dissesto della
debitrice si evince da plurimi indici: - l'ingente esposizione debitoria, pari ad € 5.352.276,69
(cfr. situazione contabile aggiornata al 31.10.2020, all. 3); - la non pronta realizzabilità
dell'attivo patrimoniale, valorizzato in € 4.140.284,00 (non considerando l'apporto di finanza
esterna per € 52.280,00), composto in buona parte da cespiti immobiliari (per €
2.011.000,00) e da crediti (per € 663.041,00) di incerto valore di realizzo; - la cessazione di
attività della debitrice dall'1.07.2020; ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti
per l'apertura del fallimento; P. Q. M. dichiara il fallimento [redacted] A. (C.F.
005[redacted]), con sede legale in [redacted] Statole Roma n. 14/C".

8. Avverso quest'ultima pronuncia, la proponente "La [redacted] a." ha
proposto reclamo ex artt. 18, 162, co. 3, L.F., censurando il decreto di
inammissibilità del concordato preventivo e la conseguente sentenza di fallimento,
assumendo la sostanziale correttezza delle valutazioni effettuate dalla
professionista attestatrice, basate (in tesi) su dati esaminati in concreto ed
oltretutto, con specifico riferimento ai crediti vantati dalla società, pienamente
confermate dalla progressiva esazione di questi in termini coerenti con quanto
previsto, indice indiretto di evidente correttezza dell'attestazione.

Come conseguenza, risultando erronea la dichiarazione di inammissibilità della
proposta concordataria, anche la sentenza di fallimento dovrebbe essere revocata
in quanto non adottabile in pendenza della procedura di concordato.

Alla luce di tali motivi ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

9. Nel procedimento di reclamo si sono costituiti il [redacted]
[redacted] e la creditrice [redacted], prendendo posizione sulle esposte
ragioni di impugnazione e deducendo ulteriori motivi di inammissibilità della
proposta, chiedendo, quindi, il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza
dichiarativa di fallimento.

10. All'udienza dell'8.7.2021, presenti il difensore della ricorrente/reclamante (che ha insistito per l'accoglimento del reclamo, contestando le ulteriori ragioni di inammissibilità ex adverso dedotte dalla difesa della curatela) e del Fallimento La Nuova Banca S.p.a. (che ha a propria volta insistito per l'accoglimento del reclamo per le ragioni già esposte) ed assente invece quello della creditrice ricorrente David [redacted], all'esito della discussione la Corte ha riservato la causa in decisione.

II

Ragioni della decisione.

1. La reclamante "La [redacted] S.p.a." contesta che il Tribunale di Rovigo abbia erroneamente esaminato e valutato la relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, e la relazione giurata ex art. 160, comma 2, L.F., le quali, invece, se correttamente intese, non avrebbero potuto essere considerate, né "apodittiche", né "meramente assertive", e conseguentemente non avrebbe potuto formularsi un giudizio di inammissibilità della proposta concordataria. Nello specifico, sostiene che, anche ammesso che la professionista attestatrice non abbia effettivamente descritto in termini diffusamente particolareggiati i singoli aspetti della Proposta, ciò nondimeno la relazione di attestazione non avrebbe potuto comunque essere ritenuta deficitaria nei termini e per le ragioni affermate dal Tribunale, posto che, in realtà, il suo contenuto soddisfaceva pienamente i requisiti minimi richiesti dalla norma di riferimento, così come interpretata dalla giurisprudenza, ponendo i creditori in condizione di essere adeguatamente "informati" in relazione a tutti gli aspetti rilevanti della Proposta concordataria e dei suoi vantaggi o svantaggi, dando conto della ragionata valutazione di fattibilità del Piano. Sottolinea, altresì, la singolarità della decisione del Tribunale di ritenere inammissibile per meri vizi formali una Proposta di concordato che propone di pagare, oltre ai creditori prededucibili e privilegiati, una percentuale più che congrua dei creditori chirografari, avendo le risorse per farlo, data, in gran parte, dai denari già depositati e da quelli che risultano in corso di incasso, circostanza quest'ultima che costituisce un ulteriore elemento di riscontro della congruità dell'analisi effettuata dalla attestatrice e della correttezza dei risultati ai quali la stessa era pervenuta. Sulla base di tali censure ha quindi chiesto che il decreto di inammissibilità della Proposta venga revocato e conseguentemente adottati i provvedimenti necessari per la prosecuzione della procedura concordataria, previa revoca della sentenza di fallimento, che può essere legittimamente pronunciata in pendenza di una procedura concordataria solo dopo che la domanda di concordato sia stata


esaminata e risolta in senso negativo, per inammissibilità, o revoca dell'ammissione o a seguito della mancata omologazione.

2. Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.

2.1 Il Tribunale di Rovigo, in applicazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 162 L.F., ha formulato un giudizio di inammissibilità della Proposta di concordato presentata dalla società "██████████.a." ritenendo rilevantemente carente la allegata relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. predisposta dalla professionista incaricata dalla proponente ██████████ (██████████) in quanto, nello specifico, inidonea ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano in termini corretti e in concreto comprensibili dai soggetti destinatari, in primo luogo, dai creditori, i quali, sulla base di detta Relazione non potrebbero ritenersi adeguatamente informati sulle effettive condizioni economico-patrimoniali della società e sulle concrete possibilità di soluzione della crisi attraverso l'esecuzione del proposto strumento concordatario.

La corretta informativa di cui i creditori sono destinatari impone invero al giudice, secondo l'orientamento di legittimità inaugurato con la sentenza SS.UU. n. 1523/2013, una penetrante verifica dei requisiti di ammissione, tra cui l'adeguatezza dell'attestazione di cui all'articolo 161, comma 3, L.F., secondo due aree di verifica, e segnatamente: a) la professionalità e l'indipendenza dell'attestatore (tema sul quale la S.C. è intervenuta con la sentenza n. 4915 del 27 febbraio 2017 e con l'ordinanza 9927 del 19 aprile 2017); b) i requisiti di completezza e condivisibilità della Relazione di attestazione affinché ai creditori sia offerto un quadro adeguato a consentire loro di assumere con il voto una posizione informata sul Piano e la Proposta concordatari. Il che è d'altra parte coerente con il principio per cui in tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il Tribunale non può controllare direttamente la regolarità e la attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma soltanto svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori, visto che un'informazione adeguata è condizione necessaria per il valido esercizio dell'autonomia privata.

2.2 Avendo il Tribunale ritenuto nella sostanza del tutto inidonea la relazione di attestazione in relazione a tre profili specifici, sia di ordine valutativo, che di sintesi, e sostenendo, per contro, la reclamante come l'attestatrice abbia invece fornito un



quadro rappresentativo dei dati aziendali accurato, affidabile ed adeguatamente esplicativo e che le criticità rilevate risulterebbero insussistenti - come sarebbe oltretutto reso evidente dallo sviluppo degli eventi, e segnatamente dal progressivo incasso dei crediti in termini addirittura migliorativi rispetto a quanto valutato dall'attestatrice (il che confermerebbe la coerenza del coefficiente di abbattimento del 10%) e, quanto agli Immobili, dalla acquisizione di una proposta di acquisto per il capannone aziendale del valore di 900.000 € (a sua volta confermativa della prudenziale valutazione dell'immobile indicata nella Proposta) - appare opportuno, in termini generali, precisare quanto segue con riguardo ai criteri di valutazione a cui l'attestatore deve attenersi nella predisposizione dell'attestazione ex art. 161, comma 3, L.F., avuto riguardo alla finalità dell'attestazione, che è quella di tutelare i terzi e i creditori affinché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dal debitore siano decise ed accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.

La relazione di attestazione deve ritenersi composta di tre parti:

- una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della base dati;
- una seconda parte nella quale sono svolte l'analisi del Piano e di sensitività;
- una parte finale contenente il giudizio di fattibilità e, ove richiesto, la valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori (ma non è il caso di specie che si riferisce ad un piano totalmente liquidatorio).

Nello specifico:

A) la prima parte della relazione deve contenere (tra l'altro) le informazioni relative:

- a) alla documentazione rilevante utilizzata per la redazione della propria relazione (anche sinteticamente o con riferimento ad allegati);
- b) alla situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del Piano, indicando le informazioni ricevute e le analisi effettuate;
- c) alle verifiche operate sulla veridicità della base dati contabile, indicando e documentando le verifiche strumentali al giudizio sulla veridicità svolte sulle singole poste dell'attivo e del passivo, evidenziando: le tecniche di revisione utilizzate, le categorie di asserzioni indagate (esistenza, completezza, diritti e obblighi, manifestazione, valutazione, misurazione, presentazione e informativa), l'estensione dei campioni osservati e i risultati ottenuti, se la procedura si atteggia in forma di liquidazione pura, con immediata cessazione dell'attività e dismissione disaggregata delle componenti aziendali, che nel Piano gli elementi patrimoniali

attivi siano valutati ai presumibili valori di realizzo "per stralcio" e quelli passivi ai presunti valori di estinzione.

Più specificamente, quanto alla verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili, l'attestatore deve porre la propria attenzione sulle poste patrimoniali rilevanti per la formazione del Piano e, in particolare:

- deve verificare l'esistenza di fatto e di diritto delle immobilizzazioni materiali e immateriali e delle rimanenze di magazzino nella misura in cui tali elementi siano coinvolti nell'esecuzione del piano, verificandone l'effettiva appartenenza all'azienda;

- deve procedere all'accertamento delle posizioni di credito e di debito, appurandone il reale ammontare. Nello specifico:

- con riferimento ai crediti, deve essere in grado di stimare la correttezza degli impatti realizzabili e dei tempi di incasso indicati dall'azienda, operando le seguenti indagini:

- verifica della quadratura del partitario clienti (al netto delle eventuali posizioni debitorie nei confronti degli stessi clienti) con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso, nonché del dettaglio degli altri crediti compresi nell'attivo circolante;

- circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante la richiesta di conferma del credito stesso ai diretti interessati e successiva analisi delle risposte pervenute;

- verifica, con riguardo ai crediti verso clienti che siano stati oggetto di anticipazione da parte di Istituti bancari, dell'avvenuta cessione dei crediti stessi in favore di quest'ultimi e del corretto perfezionamento delle cessioni medesime;

- verifica in merito all'effettiva esigibilità dei crediti infragruppo per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di dare/avere, delle compensazioni effettuate e dell'ulteriore documentazione a supporto;

- verifica della congruità (secondo parametri di ragionevolezza e prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla riscossione dei crediti mediante un'analisi dettagliata degli stessi che tenga conto dell'ageing, della storia e dell'attualità del rapporto con l'azienda, delle informazioni sulla solvibilità, anche alla luce delle notizie desumibili dal Registro delle Imprese e da eventuali riscontri effettivi sul rispetto di piani di dilazione e/o di rientro concessi o concordati, delle eventuali contestazioni pendenti, di contrapposte posizioni

debitorie eccezionali in compensazione e delle specifiche relazioni al riguardo predisposte dai legali incaricati del relativo recupero;

➤ con riferimento ai debiti, deve invece valutare la sussistenza di eventuali legittime cause di prelazione e, in caso di disaccordo con i creditori, deve altresì assumere una posizione sulla quantificazione e qualificazione ove essenziale ai fini della fattibilità del Piano, evidenziando nella propria relazione gli effetti di situazioni particolarmente rilevanti. A tale fine può ricorrere alle tecniche previste dai principi di revisione tra le quali la richiesta di conferme da terzi o circolarizzazioni.

B) La seconda parte della relazione deve invece contenere il riepilogo delle ipotesi sulle quali si fonda il Piano, le relative proiezioni temporali, la strategia di liquidazione o di risanamento e gli esiti della sottoposizione delle principali variabili di Piano ad analisi di sensitività (in ipotesi di piano di risanamento).

In altri termini, l'attestatore deve ripercorrere con approccio critico i tratti fondamentali della strategia liquidatoria o di risanamento, individuando esplicitamente le ipotesi alla base del Piano, elencandole ed esprimendosi sulle stesse. In particolare, deve:

- verificare la natura delle ipotesi riscontrate, indicando: - se si tratti di ipotesi "normali" relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi, o di assunzioni "ipotetiche" relative ad eventi futuri e ad azioni della direzione aziendale che non necessariamente si verificheranno; - se in passato i piani e i budget (eventualmente) predisposti dall'impresa abbiano trovato sostanziale conferma con i dati effettivi e se le assunzioni risultino supportate dai dati storici dell'azienda, ovvero derivanti da fattori di discontinuità; - se le previsioni elaborate siano coerenti con informazioni assunte, ove possibile, da soggetti terzi indipendenti (enti, autorità, società di consulenza ecc.);
- valutare se le ipotesi alla base del Piano siano in linea con l'orizzonte temporale del Piano stesso ed esplicitare il proprio giudizio sulla correttezza e la coerenza dello sviluppo quantitativo del piano sulla base delle ipotesi formulate dalla società;
- riassumere i tratti fondamentali della strategia di risanamento contenuta nel Piano ed esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità a consentire il superamento della crisi.

C) La terza parte della Relazione, infine, deve contenere il giudizio finale dell'attestatore e rappresenta l'aspetto fondamentale dell'incarico professionale a questi conferito dal proponente. Nello specifico, la relazione deve contenere separatamente: a) il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali; b) il giudizio di

fattibilità del Piano; c), ove richiesta, la valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori.

I giudizi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere espressi in relazione al contenuto dei documenti finali ricevuti, dovendosi, quindi, fare menzione nella relazione di eventuali modifiche del Piano e della relativa documentazione intervenute successivamente al conferimento dell'incarico.

Il giudizio di sintesi sulla veridicità dei dati aziendali può essere positivo o negativo. Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio, ad esempio per assenza di dati fondamentali o per rilevanti impedimenti riscontrati nello svolgimento delle proprie verifiche, tali da non permettere l'espressione di un giudizio.

In considerazione del fatto che il giudizio di veridicità è funzionale a quello di fattibilità, l'attestatore può esprimere un giudizio positivo sulla veridicità della base dati contabile anche se, limitatamente ad alcune poste, riscontra carenze o errori, purché questi non siano tali da compromettere l'affidabilità del Piano e la sua fattibilità.


In assenza di un giudizio positivo in merito alla veridicità dei dati contabili rilevanti per l'affidabilità del Piano non è possibile esprimere un giudizio finale positivo sulla fattibilità del Piano.

Il giudizio sulla fattibilità del Piano può essere a sua volta positivo o negativo.

Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio, ad esempio per l'impossibilità di verificare la fondatezza di ipotesi che condizionano significativamente la fattibilità del Piano.

2.3 Alla luce delle esposte premesse l'attestazione ex art. 161, co. 3, L.F. della dott.ssa Torre risulta indubbiamente idonea a rappresentare le verifiche eseguite in relazione ai dati contabili di riferimento e quindi ad esprimere in termini affidabili, comprensibili e verificabili un giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano, dovendo al riguardo confermarsi il giudizio negativo espresso dal Tribunale di Rovigo in merito alla ammissibilità della Proposta presentata da La Nuova Pesca S.p.a., giudizio peraltro neanche minimamente contestato con il reclamo in esame relativamente alla valutazione critica di sintesi circa l'assenza di "una reale e autonoma verifica in punto di fattibilità", ritenuta, appunto, insufficiente, e quindi idonea, in quanto sostanziandosi "in una mera dichiarazione contenuta nella pagina finale dell'elaborato".

Basta invero leggere la Relazione di attestazione nei suoi paragrafi qualificanti (da 6 a 9) per rendersi immediatamente conto di come l'attestatrice non abbia



effettivamente osteso e reso comprensibili le metodiche di verifica, né i criteri di valutazione in concreto impiegati, risolvendosi le considerazioni nella stessa contenute in un insieme di affermazioni generiche ed assertive, prive delle specifiche indicazioni di riscontro e, nella loro astrattezza, potenzialmente valide per un numero indeterminato di casi, risultando in tal modo disatteso lo scopo per il quale la norma di riferimento (art. 161, co. 3, L.F.) prevede la Relazione di attestazione quale documento necessario ed assolutamente centrale nel sistema dei controlli sulla Proposta e sul Piano al fine di consentirne ai creditori una piena e completa possibilità di valutazione ed apprezzamento (invero, come già detto, la relazione del professionista non può essere equiparata ad una semplice consulenza di parte, ma deve consistere, da un lato, nella dichiarazione che certifichi che i dati aziendali sono dimostrati (e quindi trovano riscontro nelle scritture e negli altri documenti dell'impresa) e che la situazione contabile è aggiornata, chiara, veritiera e corretta, e dall'altro, nella formulazione di un giudizio professionale prognostico di alta probabilità sulla fattibilità della proposta del debitore).

Né, in questa prospettiva, appare in alcun modo possibile utilizzare a fini di implementazione della Relazione le considerazioni esplicative (ma nella sostanza pienamente integrative) formulate dalla difesa della società proponente, non potendo queste offrirne una sorta di interpretazione autentica, né integrarne in alcun modo, ex post, il contenuto, tanto più considerato che le omissioni e le infedeltà nella attestazione risultano sanzionate penalmente (art. 236bis L.F.) e che non è concepibile che un soggetto esterno possa incidere dall'esterno ed ex post sull'elemento materiale della fattispecie.

Come si è già sottolineato, la Relazione ex art. 161, comma 3, L.F., deve attestare "la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo" mediante un giudizio prognostico sulla concreta realizzabilità della forma e della misura di soddisfacimento dei creditori individuata nella Proposta di concordato preventivo, e quindi, dovendo contenere un giudizio prognostico, questo dev'essere necessariamente valutato ex ante, in quanto è sulla base di tale giudizio sulla idoneità del Piano a realizzare quanto proposto ai creditori che si forma il consenso degli stessi.

2.4 Tali considerazioni hanno portata assorbente, ma le deduzioni esposte dalla difesa della reclamante sono in ogni caso infondate. Al riguardo si osserva:

A) quanto ai pretesi crediti rimasti da incassare e a quelli intervenuti successivamente al deposito della proposta concordataria, la difesa della società reclamante sostiene che la percentuale di svalutazione dei crediti concordatari pari

